

Codice A1604A

D.D. 9 settembre 2019, n. 433

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sette sorgenti potabili - denominate "Fondo prati 1", "Fondo prati 2", "Fontana Grossa", "Pra Castot", "Prant", "Rambocchiardo 1" e "Rambocchiardo 2" - ubicate nel Comune di Mezenile (TO) e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Mezenile (TO) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 5 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 162/2019 del 5 giugno 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sette captazioni, che ricadono nello stesso Comune di Mezenile, in un settore a morfologia montuosa, a quote comprese tra 901 e 786 metri s.l.m.:

sorgente *Fondo prati 1* – particella catastale n. 127 del foglio di mappa n. 9, collocata ad una quota altimetrica di 865 metri s.l.m.;

sorgente *Fondo prati 2* – particella catastale n. 158 del foglio di mappa n. 9, collocata ad una quota altimetrica di 855 metri s.l.m.;

sorgente *Fontana Grossa* – particella catastale n. 271 del foglio di mappa n. 11 – collocata ad una quota altimetrica di 786 metri s.l.m.;

sorgente *Pra Castot* – particella catastale n. 126 del foglio di mappa n. 18 – collocata ad una quota altimetrica di 786 metri s.l.m.;

sorgente *Prant* – particella catastale n. 110 del foglio di mappa n. 18 – collocata ad una quota altimetrica di 810 metri s.l.m.;

sorgenti *Rambocchiardo 1* e *Rambocchiardo 2* – particella catastale n. 105 del foglio di mappa n. 8 – collocate ad una quota altimetrica di 900 e 901 metri s.l.m..

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 19 aprile 2018, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le sorgenti in esame, alloggiare all'interno di locali tecnici, sono posizionate in corrispondenza di versanti più o meno ripidi caratterizzati da vegetazione boschiva, nei quali non si segnalano dissesti attivo o quiescenti; nell'intorno dalle captazioni sono presenti alcuni edifici in stato di forte abbandono e la viabilità forestale connessa.

Il substrato pre-aternario dell'area in cui sono localizzate le sorgenti è costituito da rocce appartenenti alla Zona Sesia-Lanzo; nel dettaglio, sono stati rilevati affioramenti di gneiss minuti e micascisti e la copertura quaternaria è costituita da depositi morenici e sedimenti d'origine alluvionale, messi in posto a partire dalle numerose fasi d'avanzata e ritiro dei ghiacciai e con evidenze di rimaneggiamento superficiale. Inoltre, si rinvengono detriti di falda, depositi di materiale incoerente che si accumulano lungo i pendii o ai piedi dei versanti, ove questi si raccordano con il fondovalle. I settori circostanti le captazioni, con particolare riferimento alle zone di monte, sono caratterizzati da vaste aree boschive.

Le sorgenti sono impostate nei depositi di coltre detritica di origine glaciale con evidenze di rimaneggiamento superficiale, costituita da blocchi e ghiaie eterometrici non selezionati, immersi in matrice sabbioso-siltosa; tali depositi presentano una permeabilità per porosità media in funzione

della percentuale di matrice fine presente e, pertanto, l'acquifero che le alimenta presenta una permeabilità media per porosità e coinvolge prevalentemente i depositi di copertura. Le zone di ricarica degli acquiferi si sviluppano lungo i versanti a monte delle sorgenti e l'alimentazione è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve che si infiltrano e fluiscono principalmente attraverso le coperture superficiali quaternarie.

Non essendo disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento per le sette sorgenti analizzate, la normativa prevede di procedere al dimensionamento delle aree di salvaguardia come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A); tuttavia, si è ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato a tutte le scaturigini fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo base GNDICI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, per le caratteristiche delle sorgenti e la loro posizione in aree disabitate e con forte vegetazione e, sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati in situ, in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi detritici di origine glaciale mediamente permeabili, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata bassa (Classe D) e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgenti Fondo prati 1-2:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, unica per tutte e due le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, ha forma rettangolare;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (*Fondo prati 1*);

zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

Nell'area di salvaguardia individuata sono presenti alcuni edifici in stato di forte abbandono e la viabilità forestale connessa.

Sorgente Fontana Grossa:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nell'area di salvaguardia individuata sono presenti alcuni edifici in stato di forte abbandono e la viabilità forestale connessa.

Sorgente Pra Castot:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nell'area di salvaguardia individuata non sono stati censiti centri di pericolo.

Sorgente Prant:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nell'area di salvaguardia individuata non sono stati censiti centri di pericolo.

Sorgenti Rambocchiardo 1-2:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, unica per tutte e due le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, ha forma poligonale;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle sorgenti;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

Nell'area di salvaguardia individuata sono presenti alcuni edifici in stato di forte abbandono e la viabilità forestale connessa.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

“Tavola 1: Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Mezenile (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;

“Tavola 2: Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Mezenile (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;

“Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “Torinese”, con nota in data 17 aprile 2018, ha trasmesso al Comune di Mezenile (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili – denominate *Fondo prati 1, Fondo prati 2, Fontana Grossa, Pra Castot, Prant, Rambocchiardo 1 e Rambocchiardo 2* – ubicate nel Comune di Mezenile e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Mezenile (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 25 maggio 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni edifici in stato di forte abbandono e la viabilità forestale connessa entro le zone di rispetto allargate delle sorgenti *Fondo prati 1-2*, *Fontana Grossa* e *Rambocchiardo 1-2*, nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

qualora le aree di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) del citato regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;

qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;

nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari (articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006);

in relazione all'articolo 6, comma 1, punto e) deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006;

le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 12 dicembre 2018, ha sollecitato l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – alla trasmissione del parere di competenza riferito al giudizio di potabilità e della qualità dell'acqua captata dalle sette sorgenti ubicate nel Comune di Mezenile (TO), sottolineando, tuttavia, che le acque prelevate vengono periodicamente analizzate sia dal gestore d'ambito S.M.A.T. S.p.A. (che ha allegato i referti analitici alla documentazione) sia

dall'Azienda e che non si evidenziano, storicamente, anomalie nelle analisi chimiche tali da far ipotizzare fonti di inquinamento individuati in corrispondenza delle aree esaminate.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree in quota e costituite prevalentemente da boschi – il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale — e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 20 giugno 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sette sorgenti potabili – denominate *Fondo prati 1, Fondo prati 2, Fontana Grossa, Pra Castot, Prant, Rambocchiardo 1 e Rambocchiardo 2* – ubicate nel Comune di Mezzenile (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;
si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 17 aprile 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Mezenile (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili – denominate *Fondo prati 1, Fondo prati 2, Fontana Grossa, Pra Castot, Prant, Rambocchiardo 1 e Rambocchiardo 2* – ubicate nel Comune di Mezenile e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 25 maggio 2018 – prot. n. 45822;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 12 dicembre 2018 – prot. n. 0004148, contenente il sollecito all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – per la trasmissione del parere di competenza riferito al giudizio di potabilità e della qualità dell'acqua captata dalle sette sorgenti ad uso potabile ubicate nel Comune di Mezenile (TO) e gestite dal gestore d'ambito S.M.A.T. S.p.A.;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 162/2019, in data 5 giugno 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 5 giugno 2019 – prot. n. 0001890, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili – denominate *Fondo prati 1, Fondo prati 2, Fontana Grossa, Pra Castot, Prant, Rambocchiardo 1 e Rambocchiardo 2* – ubicate nel Comune di Mezenile (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“*Tavola 1: Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Mezenile (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

“*Tavola 2: Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Mezenile (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

“*Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia*”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Mezenile (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere;

l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – S.M.A.T. S.p.A. delle sette sorgenti per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Mezzenile, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore

Massimiliano Petricig